



## Istituto Comprensivo Statale "Aldo Moro"

Scuole Statali: dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via R. Salerno, 277 – 88065 GUARDAVALLE

0967/828084 Fax 0967/828603

<http://www.icguardavalle.gov.it/>

Mail : czic82300p@istruzione.it - PEC :czic82300p@pec.istruzione.it



Prot. n. 963

Guardavalle, 23/03/2018

Ai partecipanti all'avviso in oggetto

All'albo on line

Agli Atti

Oggetto: provvedimento di riapertura del procedimento avviato dall'Istituto Comprensivo Statale "Aldo Moro" di Guardavalle con l'avviso di selezione pubblica per soli titoli (prot. n. 2861 del 20.12.2017) ai fini del reclutamento di n. 4 figure specialistiche per il profilo di "Educatore Professionale" a supporto degli alunni diversamente abili, con contratto di prestazione d'opera della durata di 136 ore ciascuno, per la realizzazione del progetto di cui alla L.R. N.27/85- Diritto allo Studio – A.S. 2017/2018 e pubblicazione della graduatoria definitiva.

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 2703 del 04/12/2017;

VISTO l'avviso di selezione pubblica per soli titoli del 20.12.2017 (prot. n. 2861), con il quale l'Istituto Comprensivo Statale "Aldo Moro" di Guardavalle ha indetto una procedura ai fini del reclutamento di n. 4 figure specialistiche per il profilo di "Educatore Professionale" a supporto degli alunni diversamente abili, con contratto di prestazione d'opera della durata di 136 ore ciascuno, per la realizzazione del progetto di cui alla L.R. N.27/85- Diritto allo Studio – A.S. 2017/2018;

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con decreto del Dirigente Scolastico n.809 del 30/01/2018, prot. n. 276;  
VISTA la rettifica alla graduatoria provvisoria pubblicata con decreto del Dirigente Scolastico n. 812 del 15/02/2018;  
TENUTO CONTO della *comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 17.02.2018 (prot. n.502/B22) con la quale il Presidente dell'APEI (Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani) ha segnalato la difformità del bando – sotto il profilo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione - rispetto alle disposizioni della Legge n. 205/2018, art. 1, commi 594-600, che disciplinano le figure dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo;*

CONSIDERATO CHE *medio tempore* – e cioè prima della scadenza del termine di presentazione delle domande - è entrata in vigore (il 1° gennaio 2018) la Legge 27 dicembre 2017, n.205, con la quale sono state definite le figure dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo, nonché dell'educatore professionale socio-sanitario (art. 1, da comma 594 a comma 600), prevedendosi, in particolare, che «La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogo è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogo è un professionista di livello apicale» (art. 1, comma 595, l. 205/2017), e che «La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione,

*fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520» (art.1, comma 596, l. 205/2017);*

*CONSIDERATO CHE, a norma dell'art.1, comma 599, L.205/2017, «I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore»;*

*RITENUTO necessario ricevere, per la definizione del procedimento in oggetto, autorevole parere da parte dell'Avvocatura dello Stato in relazione alla sovrapposizione della tempistica tra la data di pubblicazione del bando (20.12.2017 con relativa scadenza dei termini di presentazione delle domande) e la decorrenza (1.1.2018) della L. 205/2017 inerente - tra l'altro - ai titoli previsti per la partecipazione alla selezione, e più in particolare sulla validità del bando in base al principio *tempus regit actum*, ovvero sulla necessità di tener conto della possibile incidenza sul medesimo procedimento della sopravvenuta citata normativa;*

*VISTO il provvedimento di sospensione in autotutela del procedimento in oggetto prot. n. 530 del 20/02/2018;*

*ACQUISITO il parere dell'Avvocatura dello Stato prot. n.779 del 14/03/2018 che ribadisce “il principio secondo cui le norme sopravvenute non possono incidere su una procedura già in corso né sulle singole fasi autonome di essa che si siano già chiuse, che restano interamente disciplinate dalla normativa vigente al momento del loro inizio (TAR Potenza/Basilicata), sez. I, 25/01/2017, 96 che richiama il Cons. Stato, sez. III, 01/11/2014, n. 4449 e il Cons. Stato, sez. IV, 12/01/2011, 124)” e, pertanto “... alla procedura di selezione indetta da codesto Istituto comprensivo dovranno essere applicate le norme vigenti al momento della pubblicazione del bando, non rilevando la normativa entrata in vigore successivamente”;*

*ESAMINATO il Reclamo pervenuto;*

*PRESO ATTO dei principi di trasparenza, imparzialità e legalità che regolamentano l'operato dell'Amministrazione Pubblica, a garanzia e tutela di tutti coloro che intrattengono rapporti con la stessa;*

*RITENUTA legittima la procedura posta in atto;*

#### DISPONE

la riapertura del procedimento sopra menzionato e la pubblicazione della graduatoria definitiva. La pubblicazione del presente atto ha valenza di notifica a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rosita Fiorenza

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93